

**BERTEA.** Allora desidero che il commissario regio confermi la sua dichiarazione.

**FINALI,** *commissario regio.* Mi è grato dirle che io accetto il suo emendamento.

**BERTEA.** Io sono grato al commissario regio di avermi confermata la dichiarazione del signor presidente colla quale egli toglie di mezzo una grave questione, che si era sollevata in seno di talune Commissioni provinciali d'appello, e lo prego di dare, in coerenza a tale sua dichiarazione, le istruzioni occorrenti, affinché quelle Commissioni, al giudizio delle quali è attualmente commessa la predetta questione, sieno in grado di poter decidere conformemente al vero concetto della legge, mentre non è d'uopo ch'io faccia conoscere all'egregio commissario regio quali conseguenze d'investigazione delicatissima deriverebbero da una diversa sentenza. E con ciò rimane sempre salvo all'amministrazione di rintracciare colla sua consueta diligenza il nuovo impiego che per avventura si sia fatto del capitale o della parte del medesimo che venne esatta, e di applicare sul corrispondente nuovo reddito quella imposta che sia consentita dalle prescrizioni della legge.

**VALERIO.** Io ho sentito con piacere come la Commissione abbia proposto, e l'onorevole commissario regio abbia accettato un emendamento che toglie per l'anno 1867 l'inconveniente da me additato; ma io non posso non notare che questo inconveniente sussisterà egualmente per l'anno 1868 e pei successivi.

Egli è vero che questa legge è indicata solo pel 1867. Verrà forse il caso, massime dopo l'esposizione finanziaria, che si debba sopra di ciò nuovamente stabilire; ma egli è di fatto che se questa legge dovesse ricevere una prosecuzione di esecuzione, la stessa duplicazione del 1867 si verificherebbe pure pel 1868.

Perocchè, se egli è vero che il principio scritto nell'articolo 6 del progetto della Commissione e nell'articolo 2 del progetto del Ministero è insito nella natura della legge come ci è presentato, non è men vero che è nuovo nella legislazione per le imposte della ricchezza mobile.

Ora, dopo che la imposta della ricchezza mobile fu costituita, dopo che si percepirono le imposte sulla ricchezza mobile anno per anno, così nel 1864 si richiesero le dichiarazioni e si percepì l'imposta sui redditi dell'anno 1864, e così pure si fece pel 1865, e così pel 1866; dopo ciò venirci ora a dire: l'imposta si percepirà sui redditi accertati dell'anno precedente, ei mi sembra che ciò riesca a supporre che per l'anno antecedente l'imposta non si fosse percepita.

Ma siccome percepita si è, si vede ben chiaro che un rimedio radicale non si potrebbe portare altrimenti che, od ammettendo questa dichiarazione della cessazione di reddito per tutti gli anni in cui si verifica, oppure sospendendo, il che non propongo, sospendendo per un anno l'esazione dell'imposta dei redditi di ric-

chezza mobile. Nel qual caso solamente il principio insito nella legge verrebbe come nuovo ed adatto alle circostanze di fatto.

Ad ogni modo, ritenendo la condizione provvisoria di questa legge, io mi allieto che almeno pel 1867 possa essere certo che questa ingiustizia non si verificherà.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

**FINALI,** *commissario regio.* Prima che sorgesse a parlare l'onorevole Valerio, io aveva chiesto la parola per fare una breve risposta all'onorevole Bertea. Questa risposta che io volevo dare all'onorevole Bertea servirà indirettamente di replica a quanto osservava l'onorevole Valerio.

L'onorevole Bertea si querelava della incertezza che soventi volte prende aspetto di arbitrio nel decidere intorno ai reclami che hanno causa od occasione dalla cessazione di reddito.

Egli accennava ad un inconveniente che pur troppo si è verificato sopra abbastanza larga estensione e del quale l'amministrazione si è dovuta grandemente preoccupare.

Mancava assolutamente un criterio abbastanza certo per decidere su questi reclami; perchè da una parte si correva il rischio di non poter impedire la frode di chi voleva sfuggire all'imposta, e dall'altra si correva il pericolo di tenere soggetto all'imposta chi per mutazione avvenuta nella sua condizione economica doveva esserne disgravato od alleggerito.

Fintanto che non si fosse dichiarato che l'imposta era, non solo misurata, ma dovuta sui redditi dell'anno antecedente, ne veniva sempre che la questione della cessazione di reddito si sarebbe indefinitamente rinnovata. Ma ciò non avverrà se la Camera approva l'articolo, sul quale la Commissione e il Ministero sono concordi.

L'onorevole Valerio si preoccupava del 1868; ma lo prego a voler considerare che noi per effetto della presente legge sottoporremo all'imposta pel secondo semestre 1866 i redditi dell'anno 1866; e questi redditi serviranno anche per misura della tassa del 1867; di modo che quando saremo per istabilire l'imposta del 1868, i redditi del 1867 non saranno entrati ancora nella determinazione della misura dell'imposta.

In quanto al prendere per base i redditi del 1866 per stabilire l'imposta di due anni, questa non è cosa nuova, poichè anche i redditi del 1864 servirono all'applicazione dell'imposta del secondo semestre di quell'anno ed all'imposta del 1865; poichè sebbene nel 1865 fossero rettificati gli accertamenti dell'anno precedente, le rettificazioni si riferivano solamente allo stato di cose che esisteva prima del 1865.

Credo che l'aggiunta proposta dalla Commissione soddisfaccia ad ogni ragionevole voto su questa parte della legge, e che possa perciò essere approvata.